

TUTTE LE MACCHINE DA UFFICIO CONSUMANO ACCESSORI CHE DEVONO ESSERE SMALTITI



Stampanti Laser



Stampanti Ink-Jet



Fax



Fotocopiatrice

PER EVITARE UN ULTERIORE INQUINAMENTO AMBIENTALE, LO STATO ITALIANO, ATTRAVERSO IL DECRETO RONCHI D.Lgs 22 del 5 Febbraio 1997, HA INDICATO I RIFIUTI D'UFFICIO TRA QUELLI SPECIALI NON PERICOLOSI. QUESTA TIPOLOGIA DI RIFIUTI NON È ASSIMILABILE AGLI URBANI, PERTANTO NON PUÒ E NON DEVE ESSERE DESTINATA ALLE COMUNI DISCARICHE, USANDO I CESTINI ED I CASSONETTI DELL'IMMONDIZIA. TALI RIFIUTI DEVONO ESSERE TRATTATI DA OPERATORI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI, SIA AL TRASPORTO, CHE ALLA GESTIONE DEGLI STESSI.

CHI CONTRAVVIENE A QUESTA NORMATIVA È PASSIBILE DI PESANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.

GIOVANNI RUSCONI... SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DI QUESTI RIFIUTI HA PREPARATO UN PROGRAMMA DI SMALTIMENTO PERSONALIZZATO.

Con la presente, ci permettiamo sottoporVi la nostra offerta circa la gestione dello smaltimento di toner per fotocopiatrici, toner per stampanti, cartucce ink jet, nastri inchiostriati.

La nostra società prevede, come risoluzione a tale problema, un contratto personalizzato a seconda dei volumi di rifiuti prodotti e che si intendono smaltire.

Abbiamo dunque previsto, l'installazione presso la Vostra sede di uno o più ECOBOX, il ritiro per mezzo di veicoli autorizzati, il rilascio del formulario vidimato dall'Ufficio del Registro e l'eventuale compilazione del registro di carico e scarico, grazie al personale specializzato.

Nel richiamare l'attenzione sull'aspetto ecologico del problema, Vi rammentiamo che le sanzioni previste per chi non si attiene ad una corretta gestione dei rifiuti, non sono solo di tipo amministrativo, ma anche di tipo penale.

Minor quantità di plastica viene distrutta da vari inceneritori (questa è la destinazione dei prodotti che eliminate nella normale gestione dei rifiuti), e più salubre sarà, sicuramente, l'atmosfera in cui viviamo.

Certi di averVi sensibilizzato al problema e comunque a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.



**ONERI, OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI
DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI**

L'art. 10 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce che «gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'Allegato B..., e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti». Il medesimo articolo disciplina poi al comma 2 l'ordine di priorità tra le diverse opzioni che il produttore di rifiuti speciali ha a disposizione per assolvere ai propri obblighi di smaltimento.

Con queste due disposizioni il legislatore ribadisce che il costo **dello smaltimento deve essere sostenuto da chi produce o detiene il rifiuto, secondo il principio «chi inquina paga».**

L'art. 50 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43 comma 2, 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000. a lire 1.200.000.=.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000. a lire 300.000.=.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 14, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9 comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

L'art. 51 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno, o con l'ammenda da lire 5.000.000.= a lire 50.000.000.= se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire 5.000.000.= a lire 50.000.000.= se si tratta di rifiuti pericolosi;

2) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

Giovanni Rusconi & C. s.n.c.
DIVISIONE ECOLOGIA

Via Achillini, 2/4 - 20162 Milano - Tel. 02.6437256 - 02.6424027 - 02.6472268
Fax 02.6431475 - e-mail: giovannirusconi@iol.it

**Smaltire il
materiale d'ufficio
nel rispetto della
LEGGE**

Giovanni Rusconi & C. s.n.c.
DIVISIONE ECOLOGIA

ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
RECUPERO RIFIUTI n. MI 001337 DEL 27.02.2001